



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

CORSO DI DEONTOLOGIA

LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

3° parte

- **IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA**
- **TRATTAZIONE DEI RICORSI AVANTI IL CONSIGLIO NAZIONALE**
- **TIPOLOGIE DI ILLECITI DEONTOLOGICI RICORRENTI**

RELATORE

ing. Leonardo Lenoci

PRESIDENTE DEL CDT BARI

SALA CONFERENZE ORDINE INGEGNERI

VIALE IAPIGIA - BARI

12 LUGLIO 2019

IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI E' STATO MODIFICATO ED APPROVATO DALL'ATTUALE CDT.

IN VIGORE DALLA DATA 07/03/2018

SONO PREVISTI

TRE LIVELLI DI GIUDIZIO

- 1) Consiglio di Disciplina Territoriale istituito presso l'Ordine;
- 2) Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- 3) solamente per violazioni di legge, incompetenza ed eccesso di potere, ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex art. 17 R.D. n° 2537/1925).

ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Art. 1.03 Collegi di disciplina

I Collegi di Disciplina sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 1.05 **Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell'Albo**

I giudizi disciplinari che riguardano iscritti alla sezione B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio di cui fa parte il Consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo.

Art. 1.09 **Segnalazioni di violazioni del codice deontologico**

L'azione disciplinare a carico d'iscritto all'Ordine può avere origine:

- **su iniziativa da parte di persone fisiche o giuridiche** che vi abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc.), che segnalino con esposti violazioni del codice deontologico;
- **su iniziativa o richiesta del Procuratore della Repubblica;**
- **d'ufficio** a seguito di notizie di abusi e mancanze commessi, avute anche in via occasionale, come, ad esempio, tramite la stampa.

.....

Qualora si apprenda, **anche occasionalmente**, che a carico dell'iscritto sia stata adottata una sentenza di condanna, spetterà al Consiglio di Disciplina esperire le iniziative più opportune per verificare l'esattezza della notizia ai fini di una sua valutazione in sede disciplinare.

Art.1.10 Procedimento disciplinare parallelo a procedimento penale

Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo a un procedimento penale,

**il procedimento disciplinare é autonomo e indipendente
dal giudizio penale**

può essere concluso senza necessariamente attendere l'esito di quello penale.

Art. 1.13 **Prescrizione**

L'azione disciplinare risulta prescritta quando sia inutilmente decorso il termine, senza intervenuta sospensiva, **di cinque anni dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche.**

FASE ISTRUTTORIA

Art. 2.01 Fase iniziale istruttoria: verifica dei fatti

Il Presidente del Consiglio di Disciplina e/o lo stesso Consiglio di Disciplina dopo una sintetica istruttoria verifica se ci sono le condizioni per instaurare un procedimento disciplinare

In caso negativo la pratica sarà archiviata

In caso positivo il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà ad assegnare il procedimento a uno dei Collegi di Disciplina

Art. 2.02 **Possibilità di difesa dell'incolpato**

In ogni fase del procedimento disciplinare all'incolpato

**deve essere assicurata la più ampia possibilità di difesa,
assistenza legale e/o tecnica**

l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento, previa comunicazione della richiesta agli eventuali soggetti/autori degli atti oggetto dell'accesso.

Art. 2.03 Completamento dell'istruttoria

Conclusa la fase iniziale istruttoria il Presidente convoca il Collegio di Disciplina, per valutare e decidere se i fatti costituiscano o meno presupposto di violazione di norme deontologiche

In caso negativo, il caso sarà archiviato e la pratica sarà rimessa al Presidente del Consiglio di Disciplina,

In caso positivo il Presidente del Collegio di Disciplina darà corso alle successive fasi, con l'audizione dell'incolpato.

Art. 2.04 **Audizione dell'incolpato**

Il Presidente convoca il Collegio di Disciplina e l'incolpato affinché possa essere udito sulla situazione davanti al Collegio medesimo.

Per tale convocazione é sufficiente una raccomandata A/R o una PEC

Art. 2.05 Fase finale dell'istruttoria

Al termine dell'audizione, il Collegio di Disciplina discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso a un giudizio disciplinare

individuando, quali norme sono state violate.

Nel caso in cui il Collegio di Disciplina non ravvisi l'esistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti,

delibera il non luogo a procedere e l'archiviazione del caso.

"RICHIAMO"

Nel caso in cui la violazione della norma di **comportamento appaia lieve e sia dettata da inesperienza**, per cui consegua decisione di non dare corso a un procedimento disciplinare con archiviazione dello stesso, é, comunque, possibile un **"richiamo"** da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina.

Il richiamo non costituisce sanzione disciplinare

Non viene comunicato alla Procura della Repubblica

FASE DECISORIA

Art. 3.01 Inizio del giudizio disciplinare

Nel caso in cui il Collegio di Disciplina abbia deliberato che vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare, inizia la fase decisoria

Il Presidente del collegio fa citare l'incolpato a mezzo di Ufficiale Giudiziario a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina, **in un termine non inferiore a quindici giorni,** per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discolpa

Art. 3.03 **Discussione del giudizio disciplinare**

Nel giorno e nell'ora indicati nel **decreto di citazione** ha luogo la riunione del Collegio di Disciplina

- esposizione dei fatti da parte del Relatore,

- difesa da parte dell'incolpato o del legale e/o di un esperto di sua fiducia.

Art. 3.05 **Sanzioni**

La decisione del Collegio di Disciplina può essere:

- **il non luogo a procedere**, ove non si ritengano violate norme deontologiche - la pratica viene archiviata
- **l'irrogazione di una sanzione disciplinare**

Nel caso di violazioni accertate, le sanzioni che il Collegio di disciplina può pronunciare sono le seguenti:

senza notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario:

- **l'avvertimento:** consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina **all'incolpato**, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi;

con notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario:

- **la censura:** consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all'incolpato, con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;
- **la sospensione dall'esercizio della professione**
 - per un tempo massimo di sei mesi;
 - due anni nei casi previsti dall'art. 29 del DPR 380/2001 (conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano ecc.);

- **la cancellazione dall'Albo.**

Art. 3.07 Notifica della sanzione

Conclusosi il procedimento disciplinare, Il Presidente del Consiglio di Disciplina:

se trattasi di avvertimento, provvede a inviare la lettera con la quale sono dimostrate al colpevole le mancanze commesse con l'esortazione a non ricadervi;

se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall'Albo, provvede a notificare la stessa al colpevole per mezzo di Ufficiale Giudiziario

Ogni decisione sarà inviata:

- al Presidente del Consiglio dell'Ordine;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente;

La Procura potrebbe impugnare la deliberazione disciplinare presentando ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

I provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati) di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti :

- Corte di appello territorialmente competenti;
- Tribunale territorialmente competente;
- Prefettura territorialmente competente;
- Camera di Commercio territorialmente competente;
- Ministero della Giustizia;
- Ministero degli Interni;
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- Consigli Territoriali degli Ordini degli Ingegneri.

I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto e sull'Albo Unico.

**Art. 4.01 Ricorso per impugnazione provvedimento
assunto dal Collegio di Disciplina**

Il ricorso avverso la decisione assunta dal Collegio di Disciplina
deve essere proposto

nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione

**Il ricorso è presentato al CNI
tramite il Consiglio di Disciplina,**

Art. 5.01 Esecutività delle sanzioni

Le sanzioni sono immediatamente esecutive e il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri non ne sospende automaticamente l'efficacia.

Le sanzioni diventano definitive quando non venga presentato ricorso nei termini prescritti o nel caso in cui esso sia respinto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Art. 6.01 Sanzioni derivanti da norme di legge

La condanna alla **reclusione e alla detenzione** comporta:

- la cancellazione dall'albo;

oppure

- la sospensione, a seconda delle circostanze;

La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca.

**LA PERDITA DEI DIRITTI CIVILI COMPORTA
LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO.**

Art. 8.01 Reiscrizione dopo la cancellazione

L'ingegnere cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

- a) nel caso previsto dall'art. 46 R.D. n. 2537/1925, quando abbia ottenuto la **RIABILITAZIONE;**
- b) negli altri casi, quando siano decorsi **DUE ANNI** dalla cancellazione dall'Albo;

In caso la domanda non sia accolta, l'interessato può proporre

RICORSO

TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEI RECLAMI AVANTI IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Art. 10.01 Richiami normativi

Ai sensi dell'art.10 del **R.D. 23.10.1925 n. 2537** "*Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto*", l'interessato può proporre **RICORSO** al Consiglio Nazionale degli Ingegneri avverso la deliberazione del Consiglio di Disciplina.

Le **MODALITÀ** relative alla presentazione dei ricorsi sono contenute nel D.M. 01.10.1948 "*Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri*".

Art. 11.01 Oggetto dei ricorsi

I ricorsi avanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri ex R.D. n. 2537/1925 possono riguardare **l'impugnazione dei seguenti provvedimenti:**

1)deliberazioni disciplinari dei Collegi di Disciplina (art. 48);

2)deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla domanda d'iscrizione all'albo (art. 10);

3)deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla cancellazione dall'albo e alla domanda di riammissione (art. 21);

4)deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla revisione dell'Albo (art.22).

Art. 11.02 Modalità di presentazione dei ricorsi

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri devono essere presentate, pena irricevibilità, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento impugnato.

Il ricorso per impugnazione deve essere presentato presso il Consiglio di Disciplina che ha emesso la deliberazione che s'intende impugnare.

Nel caso in cui le deliberazioni

siano ritenute contrarie a disposizioni di legge o a regolamenti,

il ricorso può essere presentato, entro lo stesso termine di 30 giorni, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

NON SONO AMMESSI RICORSI PRESENTATI DA ALTRI SOGGETTI.

Art. 11.04 **Iter dei ricorsi** (segue)

Il Consiglio di Disciplina comunica il ricorso:

- alla **Procura della Repubblica** presso il Tribunale territorialmente competente, se il ricorrente é il professionista;
- **al Professionista**, se il ricorrente é la Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

Gli atti, **sono inviati** al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri **invia** gli atti al Ministero della Giustizia per **la fascicolazione**.

Qualora il ricorso non sia completo nelle sue parti, il Ministero provvede direttamente a farne richiesta al Consiglio di Disciplina e/o al ricorrente.

Il **ricorso fascicolato e completo ritorna** al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Art. 11.06 **FASE ISTRUTTORIA**

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri **invita le parti** a prendere visione del fascicolo e a produrre memorie difensive.

Quindi, qualora il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica e fissa un termine per la risposta.

Il professionista, su richiesta, ha la **facoltà di comparire** il giorno della seduta dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri per essere sentito personalmente.

Art. 11.07 FASE DECISORIA

Scaduto il termine fissato, Viene quindi fissata la data per la trattazione del ricorso che viene comunicata a

- ✓ al Consiglio di Disciplina
- ✓ all'interessato
- ✓ alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

Le sedute del Consiglio Nazionale degli Ingegneri non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Art. 11.10 **Pubblicazione della decisione**

La pubblicazione della decisione consiste nel deposito dell'originale nella segreteria del CNI, che ne invia copia,

- ✓ al professionista interessato,
- ✓ al Consiglio di Disciplina/all'Ordine
- ✓ alla Procura della Repubblica.

La procedura di **ACCESSO AGLI ATTI** è contenuta nel DPR n.184/2006, che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel Capo V della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

TIPOLOGIE DI ILLECITI DEONTOLOGICI RICORRENTI

FONTE CNI-CNAPPC-INARCASSA

1)ACCUSA: Mancata presentazione dichiarazione annuale INARCASSA
SANZIONE: *Sospensione dall'Albo fino ad adempiere*

2)ACCUSA: **Firmare progetti redatti da altri**
SANZIONE: *Sospensione dall'Albo 6 mesi*

3)ACCUSA: Redazione di un piano di lottizzazione assumendo l'incarico di progettazione architettonica come libero professionista incaricato dalla A.C. di cui è anche assessore
SANZIONE: *Cancellazione dall'Albo*

4)ACCUSA: emissioni di fatture per servizi inesistenti a favore di un collega
SANZIONE: *Sospensione dall'Albo 2 mesi*

5)ACCUSA: nella sua qualità di progettista, in un appalto concorso ha promosso incontri con componenti della giuria per ottenere vantaggi per l'aggiudicazione dei lavori

SANZIONE: *Cancellazione dall'Albo*

6)ACCUSA: aver assunto incarichi da committenti privati per lo svolgimento di pratiche edilizie quando aveva l'incarico di redigere una variante al PRG

SANZIONE: *Sospensione dall'Albo per 45 gg.*

7)ACCUSA: redazione del proprio **curriculum professionale** in maniera non chiara ed equivoca

SANZIONE: *Censura*

8)ACCUSA: partecipazione ad un concorso diffidato

SANZIONE: Sospensione dall'Albo per 10 gg.

9)ACCUSA: mancato versamento dei contributi associativi

SANZIONE: Sospensione fino ad adempimento

10)ACCUSA: apposto la propria firma e timbro professionale congiuntamente a quella di un geometra senza definire le rispettive competenze

SANZIONE: Censura

11)ACCUSA: partecipato ad un concorso che prevedeva la possibilità di una prestazione a titolo gratuito, nel caso in cui il committente, ente pubblico, non fosse stato in grado di reperire i fondi.

SANZIONE: Sospensione dall'Albo per 10 gg.

12)ACCUSA: svolto prestazioni professionali a titolo gratuito

SANZIONE: Censura

13)ACCUSA: apprezzamenti denigratori nei confronti di colleghi

SANZIONE: Censura

14)ACCUSA: per mancanza del godimento dei diritti civili

SANZIONE: Cancellazione dall'Albo

15) ACCUSA: gravi inadempienze contrattuali nei confronti del
committente

SANZIONE: Sospensione dall'Albo per tre mesi

16)ACCUSA: accettazione dell'incarico della D.L. senza informare colleghi che già avevano l'incarico scritto

SANZIONE: Cancellazione dall'Albo

17)ACCUSA: non aver correttamente fornito all'Ordine i chiarimenti circa il comportamento nell'esercizio della attività professionale nei confronti del committente

SANZIONE: Sospensione dall'Albo sette giorni

18) ACCUSA: mancata informazione tra colleghi nella fase di subentro in un incarico

SANZIONE: Sospensione dall'Albo per 30 gg.

19)ACCUSA: *Lesione alla dignità della figura dell'ingegnere*

SANZIONE: Sospensione dall'Albo 5 mesi

20)ACCUSA: aver sottoscritto asseverazioni di conformità (D.I.A) di opere ancora da realizzarsi quando in effetti da controlli sono risultate già realizzate.

SANZIONE: *Sospensione dall'Albo 3 giorni*

21)ACCUSA: aver collaudato un opera in veste anche di costruttore e committente in violazione dell'art. 7 della legge 1086/71, ora art. 67 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380

SANZIONE: *Sospensione dall'Albo 3 giorni*

22)ACCUSA: non aver adempiuto correttamente alle obbligazioni derivanti dall'incarico ricevuto, e mai interrotto, e, in particolare, il non aver fornito ai committenti i chiarimenti richiesti, e più volte sollecitati, e la copia del progetto.

SANZIONE: *Avvertimento*

23)ACCUSA: funzioni svolte per il Comune e contemporaneo ruolo dell'iscritto in società immobiliare
SANZIONE: Censura

24)ACCUSA: *Le risultanze di un procedimento penale, e la condotta illecita ivi emersa, anche se non sia stata commessa nell'ambito dello stretto esercizio della professione, costituiscono una notizia che rileva sotto il profilo deontologico.*
SANZIONE: *Sospensione dall'Albo 3 mesi*



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

GRAZIE PER L'ATTENZIONE